



ORIGINALE 12/13

COMUNE DI

CARONNO PERTUSELLA

PROVINCIA DI VARESE

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE GENERALE

DICEMBRE '84

ALL.	TITOLO	DATA
B	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	24.01.1985
		SCALA.

IL PROGETTISTA : DOTT. ARCH. PIERO MOROLI
IL COLLABORATORE : DOTT. ARCH. SUSANNA MENICHINI



IL SINDACO

IL SINDACO
(Latt. Dr. Giuseppe)



IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Rizzo Dr. Antonio)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Ambito di applicazione

Il Piano Regolatore Generale disciplina, in base alla vigente legislazione urbanistica nazionale e regionale, l'intero territorio comunale.

Tutte le opere edilizie nonché tutte le trasformazioni urbanistiche per le quali, in base alla vigente legislazione nazionale e regionale, è necessario il rilascio di una concessione edilizia o di una autorizzazione edilizia, debbono risultare conformi alle prescrizioni del presente Piano Regolatore Generale.

Le prescrizioni contenute nelle presenti norme o in altri elaborati del Piano Regolatore Generale dovranno intendersi modificate in seguito all'entrata in vigore di norme di leggi statali e regionali contenenti diverse prescrizioni dichiarate prevalenti su contrastanti prescrizioni dei piani regolatori generali.

SR

art. 2 - Deroghe

Sono ammesse deroghe al presente piano solo ai fini della realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico.

A. Ricci

art. 3 - Destinazioni d'uso

I mutamenti della destinazione d'uso degli edifici esistenti o di parti di essi costituenti unità funzionali sono soggetti a concessione, anche se non comportanti la realizzazione di opere.

Si intende per unità funzionale quel complesso di vani aventi una utilizzazione unitaria. La verifica dei rapporti tra le funzioni insediabili prescritti per le varie zone delle presenti norme deve essere effettuata, in caso di rilascio di concessione edilizia, o autorizzazione edilizia singola, con riferimento alla superficie lorda di pavimento dell'intero edificio interessato dall'intervento, e, in caso di piani urbanistici esecutivi, con riferimento alla complessiva superficie lorda di pavimento degli immobili cui gli stessi sono relativi.

A. Ricci

art. 4 - Indici urbanistici ed edilizi

I seguenti indici, con le relative descrizioni e definizioni generali, servono a regolare l'organizzazione planivolumetrica delle varie zone di attuazione del P.R.G.

ST = superficie territoriale

E' definita dalla superficie complessiva dell'area interessata dai vari interventi pubblici o privati di attuazione del P.R.G., ed è pertanto comprensiva di tutte le aree fondiari destinate alla edificazione vera e propria e delle rimanenti, comprese quelle necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria le cui misure sono definite dal Piano e dalle presenti norme.

Sono da escludere ai fini del suo computo: le aree e gli spazi compresi in essa che siano già di proprietà o di uso pubblico; gli spazi pubblici previsti dal Piano Regolatore non compresi nelle perimetrazioni relative ai piani esecutivi; le aree stradali non ancora acquisite alla proprietà pubblica, ma aperte al pubblico transito da oltre tre anni. Sono altresì da escludere le aree destinate alla rete principale della viabilità e dei trasporti prevista dal Piano Regolatore

Ch. Rizzo

con le relative aree per noli e svincoli. Sono comprese ai fini del suo computo, purchè in presenza di interventi attuativi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione), le aree per servizi, individuate o meno planimetricamente dal Piano, cedute per opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria.

$It = \frac{\text{indice di fabbricabilità territoriale}}{(\text{mc/ha})}$

Definisce il volume, massimo o minimo, costruibile per ogni unità di superficie territoriale.

$Sf = \frac{\text{superficie fondiaria}}{(\text{mq o ha})}$

E' definita dalla parte di superficie territoriale di necessaria pertinenza degli edifici. Essa è misurata pertanto dalla parte residua della superficie territoriale detratte le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria.

La percentuale massima di superficie fondiaria relativa alla superficie territoriale è regolamentata dall'indice Ut . La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti dimensionati secondo i minimi stabiliti dalle presenti norme.

Ch. Pisto

If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)

Definisce il volume, massimo o minimo, costruibile per ogni unità di superficie fondiaria.

Ut = indice di utilizzazione territoriale
(mq/mq)

Esprime la massima superficie lorda di pavimento costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale St.

Uf = Indice di utilizzazione fondiaria
(mq/mq)

Esprime la massima superficie lorda di pavimento costruibile per ogni metro quadro di superficie fondiaria Sf.

Sc = superficie coperta (mq)

misura la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, con esclusione delle parti aggettanti aperte come balconi e sporti di gronda, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali.

Rc = superficie per urbanizzazione primaria
e secondaria (mq/ha)

Esprime il rapporto, misurato in percentuale, tra superficie coperta Sc e superficie fondiaria Sf.

Handwritten signature in red ink.

Su = superficie per urbanizzazione primaria e
secondaria (mq o ha)

Misura la superficie delle aree destinate ad urbanizzazione primaria e secondaria, come definite e quantificate dalle presenti norme, relative ad un'area di attuazione.

Su = superficie minima di intervento (mq
o ha)

Definisce l'area minima richiesta per gli interventi di attuazione del P.R.G., sia di iniziativa pubblica che privata, sia di intervento edilizio diretto che di piano urbanistico attuativo, specificato per le diverse zone delle presenti norme o predeterminata planimetricamente dal P.R.G. nei suoi elaborati grafici.

Dc = distanza tra le costruzioni (distanza minima misurata al vivo dei corpi chiusi aggettanti)

In tutto il territorio comunale devono essere osservate le disposizioni sui vincoli di distanza fra le costruzioni, di cui all'art. 9 del D.M. 1444/1968.

Sono ammesse distanze inferiori soltanto fra le costruzioni che formino oggetto di Piani esecutivi (P.E.) in zone di recupero (Z.R.) e/o quando trattasi di edifici pubblici o di pubblico interesse.

Handwritten signature in red ink.

Pp = superficie minima destinata a parcheggio pubblico (posto macchina/mq di superficie utile lorda)

Indica la superficie minima inderogabile da destinare a parcheggio pubblico necessaria all'intervento.

A. Rizzo

art. 5 - Aree di pertinenza

Le aree e le relative superfici individuate dagli elaborati grafici degli strumenti di attuazione del Piano Regolatore Generale (piani esecutivi e concessioni) che sono servite per il calcolo degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria, costituiscono le aree di pertinenza territoriale e fondiaria dell'intervento e degli edifici realizzati. Un'area di pertinenza si definisce saturata quando gli edifici costruiti hanno utilizzato il massimo delle superfici lorde di pavimento consentite dai rispettivi indici.

Le aree di pertinenza territoriale e fondiaria degli edifici già esistenti o realizzati in attuazione del piano non potranno essere ulteriormente conteggiate se non per saturare l'edificabilità massima concessa.

Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici. Pertanto tra gli elaborati richiesti per gli strumenti esecutivi dovrà figurare l'individuazione planivolumetrica esatta delle aree di pertinenza, distinte in territoriali e fondiarie, con l'elenco dei relativi estratti di mappa e dei dati catastali delle proprietà, la dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non sature.

A. G. 1980

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie singole è richiesta, in assenza di un preventivo piano di lottizzazione, l'individuazione planivolumetrica delle aree di pertinenza fondiaria.

Nel caso che le aree di pertinenza comprendano parti di proprietà diverse da quelle direttamente interessate dall'intervento di attuazione del piano occorre che i proprietari promotori dell'iniziativa edilizia dimostrino e documentino che la proprietà delle aree così vincolate è consenziente e disposta a rinunciare al proprio diritto ad utilizzare tutto od in parte l'indice di edificabilità. Tale vincolo dovrà essere previsto da un'apposita convenzione che dovrà essere registrata e consegnata in copia all'amministrazione comunale.

Ai fini dei calcoli volumetrici e di tutti gli indici prescritti dal presente Piano deve considerarsi come area di pertinenza di un edificio o di un gruppo di edifici già esistenti l'area di proprietà alla data di adozione del progetto del presente Piano Regolatore Generale.

Handwritten signature in red ink.

Nel caso di frazionamenti successivi a tale data i lotti liberi o parzialmente liberi risultanti dagli stessi potranno essere computati ai fini edificatori solo nella misura in cui non debbano considerarsi asserviti, ai sensi del precedente comma ed in base ai nuovi indici di Piano, all'edificio o agli edifici esistenti sull'originaria unitaria proprietà.

A. Di...

art. 6 - Urbanizzazione primaria

L'urbanizzazione primaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree ed opere, che costituiscono i requisiti atti e necessari per rendere edificabile, ai sensi dell'art. 31 della legge urbanistica 17.8.1942 n° 1150 e successive modificazioni, un'area.

Esse sono, ai sensi dell'art. 4 della legge 29.9.1964, n° 847:

a) Strade (residenziali)

Si intendono con queste tutte le strade al servizio interno e per l'allacciamento alla viabilità principale dei lotti edificabili.

b) Spazi di sosta o di parcheggio

Si intendono con questi tutti gli spazi necessari per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli in relazione alle caratteristiche ed ai tipi di insediamento in oggetto.

Per le zone residenziali le aree di parcheggio a servizio delle residenze dovranno essere dimensionate in base allo standard minimo di 3 mq/ab.

Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni, salvo diverso disposto delle presenti norme, oltre alle aree di cui sopra, dovranno essere previsti altri spazi necessari per parcheggi, sosta, manovra e accesso nella

Ch. Di...

misura minima di 1 mq ogni 20 mc come previsto dall'art. 41 sexies della legge urbanistica 17.8.1942, n° 1150, e sue successive modificazioni.

Queste aree potranno essere ricavate nella stessa costruzione in sotterraneo, ovvero in aree esterne di pertinenza dell'edificio, oppure promiscuamente, ed anche su aree che non facciano parte del lotto, purchè siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo di atto da trascriversi a cura del proprietario e da registrarsi e rendere pubblico da parte dell'Amministrazione.

c) Fognature

Sono fognature tutti i condotti idonei allo scorrimento delle acque luride (nere) ed eventualmente anche meteoriche, comprese le relative opere accessorie, formate da condotti che offrono opportune garanzie tecnologiche ai fini della sicurezza di funzionamento e resistenza all'aggressione e all'abrasione da parte dei liquami scaricati. ~~secondo i requisiti tecnici di cui all'allegato D.~~ *12*

costituiscono opere di urbanizzazione primaria solo i condotti di fognatura secondari di allacciamento dell'edificio o degli edifici alla rete principale urbana.

12

Detti condotti devono essere idonei a smaltire le acque in opportuni recapiti che consentano la protezione delle acque superficiali dall'inquinamento.

Gli impianti di depurazione rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria.

Nelle zone residenziali, già dotate di una rete di tombinatura dove consentito dal Piano Regolatore, gli scarichi delle acque nere domestiche possono eccezionalmente e temporaneamente trovare recapito nella rete di tombinatura medesima purchè questa risulti costruita in calcestruzzo di cemento, sia opportunamente rivestita, sia facilmente ispezionabile e consenta una facile manutenzione.

d) Rete idrica

E' formata dalle condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e le relative opere per la captazione, il sollevamento ed accessorie.

Nelle opere di urbanizzazione primaria rientrano solo i condotti secondari di allacciamento dell'edificio o degli edifici alla rete principale urbana.

J. P. P.

e) Pubblica illuminazione

E' formata dalle reti ed impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche nonché delle strade e delle aree private. Nelle opere di urbanizzazione primaria rientrano sia le reti che gli impianti necessari per una sufficiente e razionale illuminazione delle strade ed aree pubbliche e private. Dovranno essere rispettati i requisiti tecnici di cui all'allegato. D.

f) Spazi di verde attrezzato

Si intendono quelle aree a verde in prossimità e al servizio privato diretto delle abitazioni, mantenute a verde o ad alberature e con un minimo di attrezzature quali panchine, buche per la sabbia, minime attrezzature di gioco, aiuole, ecc.

La manutenzione di queste aree è di competenza dei privati proprietari.

Queste aree nelle zone residenziali debbono essere dimensionate in base al rapporto minimo di 2 mq/ab.

Tali spazi sono compresi nelle aree di pertinenza fondiaria degli edifici.

Handwritten signature in red ink.

art. 7 - Urbanizzazione secondaria

L'urbanizzazione secondaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature tecnologiche che costituiscono i requisiti urbanistici necessari alla vita civile, pubblica, collettiva della città e dei quartieri.

Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle indicate dall'art. 4 della legge Statale 29.9.1964, n° 847, ed in particolare:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo e attrezzature relative;
- c) scuole secondarie superiori e attrezzature relative;
- d) edifici per il culto;
- e) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;
- f) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago.

A. Dick

art. 8 - Definizione degli interventi sugli edifici esistenti

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistenti ai fini dell'applicazione delle varie disposizioni di legge nonché a fini dell'applicazione delle presenti norme, sono così definiti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'in

A. Diro

serimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Da art. 31 della legge 5 agosto 1878 n° 457.

Handwritten signature in red ink.

TITOLO II

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

art. 9 - Modalità d'attuazione - Programmi Poliennali

Il Piano Regolatore Generale è attuato in via principale organicamente per tempi e fasi mediante i Programmi Poliennali di Attuazione.

Il rilascio delle concessioni edilizie e l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi sono ammessi solo in quanto previsti da detti programmi.

Agli stessi non sono subordinati solo gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 3 della legge regionale 12.3.1984 n° 15. Funzioni e contenuti dei Programmi Poliennali sono quelli previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, che detta anche prescrizioni relative agli elaborati minimi.

A. G. Ricci

art. 10 - Varianti dei programmi Poliennalali di attuazione

I Programmi Poliennali di Attuazione possono essere modificati ed integrati prima della loro scadenza per motivate esigenze, ed in particolare ove ciò risulti necessario in base alle scelte di programmazione generale del Comune.

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12.3.1984, n° 15, annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, verrà verificato lo stato di attuazione del Programma Pluriennale vigente, che ove necessario verrà aggiornato.

19/10/84

art. 11 - Strumenti urbanistici attuativi

Gli strumenti urbanistici attuativi sono i seguenti:

- a) Piano particolareggiato;
- b) Piano di zona per l'Edilizia economica e popolare;
- c) Piano per gli insediamenti produttivi;
- d) Piano di recupero;
- e) Piano di lottizzazione

Le funzioni, i contenuti e gli elaborati dei piani esecutivi sono quelli prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale.

Qualora l'Amministrazione comunale decida di adottare schemi-tipo di convenzione relativi alle lottizzazioni ed ai piani di recupero di iniziativa privata, gli stessi per quanto possibile dovranno essere rispettati in sede di redazione delle convenzioni relative a tali strumenti urbanistici attuativi.

U. Di...

art. 12 Rapporti tra Programmi Poliennali e strumenti
attuativi

Possono essere approvati solo gli strumenti attuativi previsti dai Programmi Poliennali di Attuazione e dalle loro varianti.

I Programmi Poliennali potranno consentire un'attuazione solo parziale dei piani particolareggiati ordinati e speciali e dei piani di lottizzazione da essi contemplati, con rinvio della previsione della residua edificazione ad un successivo programma o una variante del vigente programma.

M. Di...

art. 13 - Standards e soluzioni planivolumetriche degli
strumenti attuativi

I piani esecutivi, all'interno dei comprensori da loro contemplati individualmente con perimetro nero nella mappa dell'azzonamento, possono modificare la localizzazione delle attrezzature secondarie eventualmente già definita dal piano, ma debbono comunque vincolare superfici identiche o superiori. Qualora in sede di programmazione urbanistica venga altrimenti garantito in modo organico il rispetto degli standards minimi prescritti dalla legislazione regionale e dal presente piano, i singoli piani esecutivi possono prevedere anche standards inferiori.

In tal caso, se trattasi di piani di lottizzazione e piani di recupero di iniziativa privata, le relative convenzioni debbono prevedere la monetizzazione delle aree per standards non reperite.

I piani esecutivi possono modificare la morfologia e la tipologia previste dal Piano Regolatore Generale, ma debbono comunque rispettare gli indici volumetrici di zona e le distanze dai confini e dalle strade previsti dalle presenti norme.

A. Di...

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 12.3.84 n° 14, in sede di esecuzione degli strumenti attuativi sono ammesse, in assenza di diversa previsione delle norme degli stessi o delle convenzioni, varianti planivolumetriche tali da non mutare le caratteristiche tipologiche di impostazione, da non incidere sul dimensionamento globale degli insediamenti e da non comportare una diminuzione della superficie destinata ad attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico.

U. Di Pietro

TITOLO IV

NORME DI ZONA

art. 14 Suddivisione del territorio in zone sottozone
ed aree

Tutto il territorio comunale è suddiviso in zone, sottozone ed aree come dalla tavola di azzonamento del PRG.

Le zone individuate sono le seguenti:

ZONA A Di interesse storico ambientale

ZONA B COMPLETAMENTO

B1 zona di completamento estensivo

B2 zona di completamento semintensivo

B3 zona di completamento intensivo

ZONA C ESPANSIONE

C1 zone per l'edilizia economica e popolare intensive

C2 zone per edilizia privata intensiva

C3 zone per l'edilizia economica e popolare a bassa densità

C4 zone per l'edilizia privata a bassa densità

ZONA D ZONE INDUSTRIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO

19/10/80

ZONA DE INDUSTRIALE DI ESPANSIONE

- DE1 zone di espansione industriale
- DE2 zone di trasferimento attività produtive
- DE3 zone per attività artigianali di servizio
- DE4 zone per deposito e stoccaggio
- D5 zone a verde privato per attività produttive

ZONA E AGRICOLE

- E1 zone agricole
- E2 zone di rispetto degli abitati

ZONA F PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI - STANDARDS

- F1 Istruzione
- F2 Interesse comune
- F3 Parcheggi
- F4 Verde pubblico
- F5 Aree di standards per attività produtive
- F6 Aree per servizi intercomunali

ZONA G PER ATTREZZATURE E SERVIZI PRIVATI

- G1 Verde privato
- G2 per attrezzature e servizi terziari

AREA H PER SERVIZI TECNOLOGICI E SERVIZI SPECIALI

AREA I INEDIFICABILI

I1 Aree di pertinenza cimiteriale

I2 Aree di pertinenza delle FNM

I3 Aree di pertinenza dei corsi d'acqua

I4 Aree di rispetto stradale

J. B. B.

art. 15 Zona A di interesse storico ambientale

Comprende i due centri di Caronno e di Pertusella.

Tali zone, individuate nella tavola dell'azzoneamento, sono completamente edificate e si caratterizzano per un particolare stato di degrado e per la presenza di superfetazioni. L'intervento in tali zone si attua con Piani di iniziativa pubblica ^{privata;} tali piani possono essere piani particolareggiati o piani di Recupero estesi ad almeno un isolato o ad unità di azzoneamento.

I Piani attuativi, oltre ai contenuti di cui all'art. 17 della legge Regionale 51, dovranno ispirarsi ai seguenti criteri:

- a) conservazione degli edifici di carattere storico;
- b) ridimensionamento e ristrutturazione del sistema viario e recupero di spazi liberi per parcheggi pubblici e per il verde;
- c) risanamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia. Possono essere previsti cambiamenti di destinazioni d'uso compatibili con le destinazioni d'uso di seguito elencati. Può essere concesso dall'Amministrazione Comunale un aumento di volume in misura comunque non superiore al:

dg
A. Basso

10%, per adeguamento dei servizi igienici e dell'abitabilità.

Le destinazioni d'uso consentite sono:

- a) residenza;
 - b) servizi sociali e culturali di proprietà pubblica;
 - c) istituzioni pubbliche statali e rappresentative;
 - d) associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose;
 - e) ristoranti, bar, locali di divertimento;
 - f) commercio al dettaglio, di generi: alimentari, personali, ricreativi, culturali e generi per la casa, con un limite massimo di mq. 150 per unità di vendita;
 - g) uffici pubblici e privati;
 - h) alberghi e pensioni.
 - i) artigianato di servizio compatibile con la residenza.
- Le destinazioni d'uso diverse da quella residenziale sono da localizzarsi preferibilmente ai piani terra e ai piani rialzati.

Prima dell'approvazione dei Piani Particolareggiato o dei Piani di Recupero non è consentito alcun intervento edilizio, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento dei servizi igienici.

J. Dizio

art. 16 ZONE B - Completamento

Queste zone comprendono aree già urbanizzate e prevalentemente edificate.

In tali zone l'edificazione è consentita con intervento edilizio diretto.

Le destinazioni ammesse sono:

- residenziali;
- servizi sociali di proprietà pubblica;
- associazioni politiche, sindacali, culturali;
- istituzioni pubbliche statali e rappresentative;
- ristoranti, bar, locali di divertimento;
- artigianato di servizio, compatibile con la residenza;
- commercio al dettaglio;
- uffici pubblici e privati, studi professionali, banche;

Le destinazioni diverse da quella residenziale non devono superare il 30% della cubatura complessiva fondiaria costruibile.

Questa zona si articola in tre sottozona:

Sottozona B1 di Completamento estensivo

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1) indice di fabbricabilità fondiaria | If = 1,00 mc/mq |
| 2) altezza massima | H = 8,00 ml |
| 3) rapporto di copertura | Rc = 1/4 |

Handwritten signature in red ink.

Sottozona B2 di Completamento semintensivo

- 1) indice di fabbricabilità fondiaria $I_f = 1,40 \text{ mc/mq}$
- 2) altezza massima $H = 8,00 \text{ ml}$
- 3) rapporto di copertura $R_c = 1/3$

Sottozona B3 di Completamento intensivo

- 1) indice di fabbricabilità fondiaria $I_f = 2,00 \text{ mc/mq}$
- 2) altezza massima $H = 11,00 \text{ ml}$
- 3) rapporto di copertura $R_c = 1/3$

Per i parcheggi, se la destinazione è solo residenziale la dotazione è di 1 mq. ogni 20 mc. costruiti, se la destinazione è mista vanno aggiunti 1 mq. ogni 5 mq. di SU non residenziale.

art. 17 ZONA C di espansione

Queste zone comprendono aree prevalentemente li bere. Tutti gli interventi sono subordinati alla preventiva approvazione di piani urbanistici attuativi.

Per quanto riguarda gli standards si rinvia alla norma generale di cui all'art. 13 delle presenti norme.

La destinazione prevalente è:

- residenziale

sono ammesse inoltre con un limite massimo del 10 % della cubatura complessiva costruibile le seguenti destinazioni:

- commercio

- uffici

- attrezzature di interesse collettivo

- servizi sociali pubblici

- ristoranti, bar, locali di divertimento

- teatri, cinematografi

- artigianato di servizio compatibile con la residenza;

La zona C è stata suddivisa in 4 sottozone:

Sottozona C1 per insediamenti di edilizia
economica e popolare intensivi

Questa sottozona si caratterizza per insediamenti di edilizia economica e popolare di tipo intensivo.

Le aree individuate nella tavola di azzonamento sono 4, tre delle quali hanno il PEEP già approvato.

In questi casi è stata recepita l'indicazione riguardante gli standards laddove il piano in oggetto comporta una modifica sia di perimetro delle aree che degli indici, l'Amministrazione comunale provvederà a promuovere le necessarie varianti del PEEP vigente. Nelle sottozone si applicano i seguenti indici:

Sottozone con PEEP

approvato	If	H	Rc
C.1.1.	2,3	11	40%
C.1.2.	2,0	11	40%
C.1.3	2,0	11	40%
da attuare	It	H	
C.1.4.	2,0	11	

Sottozona C2 per insediamenti privati intensi
vi

Questa sottozona comprende due aree all'esterno del perimetro del centro edificato, localizzate però tangenzialmente ad esso.

U. Di...

Le caratteristiche sono quelle di una edilizia intensiva di espansione del centro consolidato. Una delle due aree ha il Piano Particolareggiato approvato che è stato recepito nella sua globalità, e sulla tavola dell'azzoneamento sono riportate le aree a standard individuate dal Piano Attuativo.

Nella sottozona si applicano i seguenti indici:

Sottozona con	I.f.	H	RC
P.P. approvato	mc/mq	ml	%
C.2.1.	2,9	23	40%
Sottozona con	Sup. Terr.	I.t.	H
P.P. da attuare	mq.	mc/mq	ml
C.2.2.	14,612	1,7	23

Sottozona C3 per insediamenti di edilizia economica e popolare a bassa densità

In questa sottozona sono compresi tutti i nuovi interventi di edilizia economica e popolare con caratteristiche di aree di espansione a bassa densità. Le tipologie da insediare devono inserirsi armoniosamente nel tessuto edilizio esistente.

Handwritten signature in red ink.

Nelle sottozone si applicano i seguenti indici:

Sottozona	I.t. mc/mq	H ml
C.3.1	1,0	8
C.3.2	1,5	11
C.3.3	1,0	8
C.3.4	1,5	11

Sottozona C4 per insediamenti di edilizia privata a bassa densità

Questa sottozona comprende aree libere, per lo più di limitate dimensioni.

Le aree individuate sono 12, tre delle quali hanno un piano di lottizzazione approvato che in questi casi è stato recepito nella sua globalità e sulla tavola dell'Azzonamento sono riportate le aree di standard individuate nel Piano Attuativo.

Nelle sottozone con PL approvati permangono i seguenti indici:

If = 1 mc/mq

H = 11 ml

Rc = 30%

A. Pizz

VISPO
per la correzione
della numeraz.
dal 36 in avanti
A. Rizzo

Nelle altre sottozone si applicano i seguenti
indici:

It = 1 mc/mq

H = 11 ml

A. Rizzo

art. 18 ZONA D industriali esistenti e di completamento

Sono le zone industriali o artigianali o in via di completamento.

In queste zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto.

Sono ammesse le seguenti destinazioni:

- a) impianti industriali e artigianali e commercio all'ingrosso;
- b) servizi tecnici e amministrativi degli impianti industriali e artigianali;
- c) depositi e magazzini;
- d) residenza di servizio, con una superficie utile massima di 150 mq. Sl, ad uso del custode o del titolare dell'azienda.

E' ammessa inoltre la costruzione di tettoie all'interno di zone destinate all'attività produttiva. Esse possono essere previste in misura non superiore al 20% della superficie lorda ammessa.

Gli impianti dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici e dei materiali solidi e liquidi di rifiuto.

Si applicano i seguenti indici e parametri:

- a) indice di utilizzazione
fondiaria $U_f = 0,60 \text{ mq/mq}$
- b) altezza massima $H = 12,00 \text{ ml}$
ad esclusione dei volumi
tecnici
- c) parcheggi (ed eventuali auto 1 mc/3 mq Sl
rimesse) di cui il 30% in par
cheggi di uso pubblico ai mar
gini della superficie fondiaria Sf.

art. 19 ZONA DE industriale e artigianale di espansione

Comprende aree per lo più libere dove si andrà a localizzare sia la nuova espansione industriale e artigianale che quelle attività produttive nuove che devono essere trasferite dal centro abitato.

In questa zona il P.R.G. si attua attraverso Piani Attuativi: il perimetro di tale interventi è segnato sulla tavola dell'Azzonamento. In questi piani la quota da destinare a standard è pari al 20% della superficie territoriale.

E' ammessa la costruzione di tettoie aperte all'interno di zone destinate all'attività produttiva. Esse possono essere previste in misura non superiore al 20% della superficie lorda ammessa. La zona si articola in quattro sottozone.

Sottozona DE1 di espansione industriale

Si applicano i seguenti indici:

- 1) indice di utilizzazione territoriale $U_t = 0,40 \text{ mq/mq}$
- 2) parcheggi (ed eventuali autorimesse) di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria $1 \text{ mq}/3 \text{ mq SI}$
- 3) parcheggi per le residenze (Pe) $5 \text{ mq}/100 \text{ mc}$

A. Rizzo

- 4) Ds minimo 10 m
- 5) gli accessi veicolari dovranno essere previsti in modo da agevolare al massimo le manovre degli automezzi pesanti, anche in relazione alla larghezza della strada antistante .

Sottozona DE 3 di espansione artigianale

Si applicano i seguenti indici:

- 1) indice di utilizzazione territoriale $Ut = 0,50 \text{ mq/mq}$
- 2) parcheggi (ed eventuali autorimesse) di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria Sf $1 \text{ mq}/3\text{mq Su}$
- 3) Ds minimo 10 m
- 4) gli accessi veicolari dovranno essere previsti in modo da agevolare al massimo le manovre degli automezzi pesanti, anche in relazione alla larghezza utile della sede stradale antistante.

A. P. 1986

Sottozona DE 4 per depositi e stoccaggio

In queste zone sono consentite solo le seguenti destinazioni:

- a) magazzini e depositi
- b) locali per la custodia (max 200 mq Su) per ogni ditta.

E' vietata sotto qualsiasi forma l'attività produttiva.

Si applicano i seguenti indici:

- 1) Indice di utilizzazione territoriale
 $Ut = 0,50 \text{ mq/mq}$
- 2) Parcheggi (di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria Sf)
 $1 \text{ mq}/3 \text{ mq Su}$
- 3) Ds minimo = 10 m
- 4) Gli accessi veicolari dovranno essere previsti in modo da agevolare le manovre degli automezzi pesanti.

art. 20 ZONA D5 verde privato per attività produttive

Queste zone sono destinate alla formazione a carico dei privati, di spazi verdi antistanti gli insediamenti produttivi inseriti nell'abitato, con funzione di filtro naturale e di elemento di decoro ambientale.

Non è consentita alcuna edificazione

In queste zone vigono rigorosamente le norme previste per la tutela e lo sviluppo del verde di cui all'art. 28 delle presenti norme.

J. D. 1972

art. 21 - ZONA E1 agricola

Trattasi di una piccola zona agricola che anche in considerazione dell'elevato grado di urbanizzazione del territorio si ritiene debba essere salvaguardata.

Destinazioni d'uso etc.

Sono ammessi soltanto i seguenti insediamenti finalizzati alla produzione agricola:

- a) costruzioni residenziali per gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari e salariati agricoli;
 - b) depositi, serbatoi, ricoveri per macchine agricole, silos ed altre costruzioni destinate a servizi indispensabili all'esercizio dell'attività produttiva agricola;
 - c) costruzioni anche di tipo industriale destinate alla prima trasformazione dei prodotti agricoli;
 - d) costruzioni destinate agli allevamenti zootecnici, che, ove si tratti di allevamenti suinicoli, non possono essere industriali ma ad azienda familiare.
- La realizzazione di insediamenti destinati all'allevamento zootecnico ed alla prima trasformazione di tipo industriale dei prodotti agricoli può essere assentita previa presentazione di idonee garanzie relative alla realizzazione di impianti

A. Di Leo

di depurazione delle acque, tali da garantire il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi prescritti dalla vigente legislazione.

Modalità di attuazione

Le previsioni del P.R.G. trovano attuazione mediante concessioni ed autorizzazioni edilizie singole.

Indici e prescrizioni tipologiche

Per le costruzioni residenziali si applicano i seguenti indici:

If max	= indice di fabbricabilità	
	fondaria massima	0,03 mc/mq
Sm	= superficie minima	
	di intervento (1)	30.000 mq
H max	= Altezza massima	7,50 (per sola
		residenza)
Rc	= Rapporto di copertura	4% (compren-
		dente residen
		za e fabbrica
		ti rustici)

(1) Nel caso delle zone agricole il concetto di superficie minima di intervento, allo scopo di favorire i piccoli proprietari, va inteso come la somma algebrica delle superfici dei terreni di proprietà e di quelli in affitto coltivati dal richiedente la concessione.

A. Pizzuto

Per le altre costruzioni al servizio dell'attività produttiva si applicano i seguenti indici:

Sm = superficie minima di intervento 10.000 mq

Rc = rapporto di copertura 25% (comprendente eventuale residenza)

H max = altezza massima 7,50 (per sola residenza)

D min = distanza minima fra edifici per allevamenti ed edifici residenziali esterni all'intervento 500 m

Distanza minima degli edifici per allevamento dai bordi stradali delle strade provinciali o statali, 100 m. La distanza degli edifici per allevamenti sino a 10 capi di bestiame non suino è ridotta a 50 m dagli edifici residenziali circostanti.

Per le costruzioni destinate alla prima trasformazione di prodotti agricoli ed ad allevamenti zootecnici si applicano i seguenti indici:

A. Pilla

Uf = indice di utilizzazione

fondiaria 0,25 mq/mq
(esclusa la re
sidenza del per
sonale)

Rc = rapporto di copertura 25%

Residenza ammessa solo per il personale addetto

H max = altezza massima 7,50 (per la
sola residenza)

Parcheggi di urbanizzazione primaria 25%
della superficie coperta Sc;

E' consentita la localizzazione di attrezzatu-
re tecnologiche (macelli, impianti di depura-
zione, cabine elettriche, ecc.) nel rispetto
dei seguenti indici e purchè l'intervento
non deturpi e non contrasti con l'ambiente
circostante.

Rc = rapporto di copertura 30%

Al. Di...

art. 22 ZONE E2 rispetto dell'abitato

Sono le zone a contatto con le zone urbanizzate residenziali od industriali.

Per le residenze unifamiliari e bifamiliari esistenti sono ammessi sopralzi e/o ampliamenti sino al raggiungimento di un indice volumetrico fondiario di 1 mc/mq, riferito al lotto di proprietà del richiedente, e un volume complessivo, tra l'esistente e l'ampliato e/o sopralzato, non superiore a 1000 mc.

Non sono ammesse nuove costruzioni di alcun tipo.

Queste aree possono essere computate al fine del calcolo della cubatura ammessa nelle zone agricole limitrofe.

Al. Di...

art. 23 ZONA F aree pubbliche e di interesse generale

Si suddividono in zone per l'istruzione, zone per attrezzature di interesse comune, zone a verde attrezzato o sportivo, zone per parcheggi, zone per standard delle attività produttive, zone per servizi di interesse intercomunale.

La destinazione di queste aree è disciplinata in relazione alle esigenze pubbliche, pertanto gli usi previsti nelle tavole di Azzonamento del PRG e gli indici di seguito riportati sono da considerare indicativi.

Le modalità di intervento sono:

intervento edilizio diretto e piano attuativo preventivo per le aree perimetrate nella tavola dell'azzonamento con caratteristiche particolari e ruolo strategico all'interno della struttura urbana.

Sottozona F1 per l'istruzione

1) indice di utilizzazione

fondiarie

$U_f = 0,45 \text{ mq/mq}$

2) altezza massima

$H = 10,50 \text{ ml}$

3) parcheggi

$1/8 \text{ mq/mq S1}$

U. Ricci

Sottozona F2 per attrezzature di interesse comune

1) indice di utilizzazione

fondiarìa	$U_f = 0,60 \text{ mq/mq}$
-----------	----------------------------

2) altezza massima	$H = 10,50 \text{ ml}$
--------------------	------------------------

3) parcheggi	$1/2 \text{ mq/mq S1}$
--------------	------------------------

Sottozona F3 per parcheggi pubblici

La realizzazione di tali servizi spetta unicamente alla pubblica amministrazione.

Sottozona F4 verde

a) verde attrezzato

Sono riservate a parchi naturali e ad aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi e per il riposo degli adulti.

b) verde sportivo

1) indice di utilizzazione

fondiarìa	$U_f = 0,25 \text{ mq/mq}$
-----------	----------------------------

2) altezza massima	$H = 10,50 \text{ ml}$
--------------------	------------------------

3) parcheggi	$1/10 \text{ mq/mq S1}$
--------------	-------------------------

Sottozona F5 per standards delle attività produttive

Tali zone sono destinate alla realizzazione di attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, per parcheggi, verde e attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mensa e attrezzature varie.

Sottozona F6 servizi di interesse generale e in
tercomunale

1) indice di utilizzazione

fondiarìa

$U_f = 0,60 \text{ mq/mq}$

2) altezza massima

$H = 15,00 \text{ ml}$

3) parcheggi

$2/3 \text{ mq/mq Su}$

Le destinazioni per queste aree sono:

- stazione ferroviaria
- caselli
- stazione per i pulmann
- spazi di sosta e parcheggio
- locali di ristoro

A. Piss

art. 24. ZONA G1 a verde privato

Sono aree destinate al mantenimento e formazione di giardini e parchi privati. In queste aree vigono le Norme per la tutela del verde di cui all'art. 28 delle presenti Norme. Non sono consentite nuove costruzioni.

Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- restauro
- risanamento conservativo

A. D. 1986

art. 25 ZONE G2 per attrezzature e servizi terziari

Sono aree libere destinate a servizi privati di interesse collettivo.

In tali zone le modalità di intervento sono i Piani Attuativi.

Per tali aree in relazione all'assetto complessivo urbano è stata individuata la destinazione specifica pertanto la zona si articola in

Sottozona G2.1

Le destinazioni ammesse sono:

- ricettiva alberghiera
- commerciale in misura non superiore al 20% della Sf

Si applicano i seguenti indici:

1) indice di utilizzazione

fondaria $U_f = 0,50 \text{ mq/mq}$

2) altezza massima $H = 10,50 \text{ ml}$

3) parcheggi $1 \text{ mq}/3\text{mq Sl}$

U. Pinto

Sottozona G2.2

La destinazione ammessa è:

- Direzionale per l'industria .

Si applicano i seguenti indici:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1) indice di utilizzazione | |
| fondiaria | Ut = 0,40 mq/mq |
| 2) altezza massima | 10,50 ml |
| 3) parcheggi | 1 mq/2mq Sl |

Sottozona G2.3

La destinazione ammessa è:

- Attrezzature sportive

Si applicano i seguenti indici:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1) Indice di utilizzazione | |
| fondiaria | Ut = 0,25 mq/mq |
| 2) altezza massima | H = 10,50 ml |
| 3) parcheggi | 1 mq/5mq Sl |

Sottozona G2.4

Le destinazioni ammesse sono:

- Commerciale
- Artigianale di servizio
- Direzionale

Si applicano i seguenti indici:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) indice di utilizzazione
territoriale | $Ut = 0.60 \text{ Mq/mq}$ |
| 2) altezza massima | $H = 10,50 \text{ ml}$ |
| 3) parcheggi | 1 mq/5mq SI |

A. Disto

art. 26 ZONE H per le attrezzature tecnologiche

Sono destinate alle attrezzature tecnologiche.

In queste zone il PRG si attua per intervento e-
dilizio diretto.

Si applicano i seguenti indici e parametri:

a) indice di utilizzazione

fondiarìa

$$U_f = 0,60 \text{ mq/mq}$$

b) altezza massima

ad esclusione dei volumi

tecnici

$$H = 12,00 \text{ ml}$$

c) parcheggi (ed eventuali

autorimesse) di cui il

30% in parcheggi di uso

pubblico ai margini del

la superficie fondiaria

Sf

$$1 \text{ mq}/3\text{mq Sl}$$

art. 27 ZONE I inedificabili

Comprende zone dove è vietata qualsiasi costruzione. Tale zona si articola in

Sottozona I1 di pertinenza cimiteriale

Sono aree destinate all'insediamento cimiteriale, il cui uso è disciplinato dalle norme di polizia mortuaria e dalle norme speciali in materia.

Sottozona I2 di pertinenza delle FNM

Sono aree già di proprietà delle FNM o comunque di pertinenza dei relativi impianti e attrezzature ferroviarie il cui uso è disciplinato dagli specifici progetti. Le fasce di rispetto dovranno avere una profondità di 30 ml dall'ultimo binario.

Sottozona I3 di salvaguardia ambientale

Sono le aree occupate dai corsi d'acqua e dalle relative aree di pertinenza. E' vietata qualsiasi manomissione salvo le opere necessarie per la regolamentazione del regime delle acque. Vigono in quest'area le norme speciali di salvaguardia di cui all'art. 28 delle presenti Norme .

Handwritten signature in red ink.

Sottozona I4 Rispetto stradale

Sono le aree destinate alla conservazione, all'ampliamento ed alla nuova creazione di spazi per il traffico su gomma. L'intervento in queste zone spetta alle amministrazioni pubbliche. L'uso è disciplinato in relazione alle esigenze pubbliche cui si deve far fronte con gli specifici progetti.

Le aree appartenenti alle zone per la viabilità non utilizzate dal progetto esecutivo non saranno necessariamente acquisite e potranno avere ogni altro uso pubblico o privato che escluda tanto l'edificazione anche precaria, quanto ogni rapporto con la strada, di cui non dovrà in alcun modo disturbare la funzione.



TITOLO V

NORME SPECIALI

art. 28 Norme speciali di tutela e salvaguardia ambientale

L'uso del territorio comunale deve avvenire rispettando e potenziando al massimo le risorse naturali nonchè dell'ambiente sia naturale che antropizzato. L'amministrazione Comunale valuta gli interventi di iniziativa pubblica e privata sotto il profilo dell'impatto ambientale ed opera nel rispetto degli obiettivi sopra indicati.

Per l'ottenimento di tali obiettivi i piani e progetti di intervento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) provvedere alla ricomposizione dell'ambiente manomesso dal cantiere e dagli interventi connessi, attraverso un rimodellamento delle parti esterne, che pur tenendo presente la nuova immagine elimini ogni discontinuità anche attraverso appropriate vegetazioni caratteristiche.

b) non utilizzare l'area destinata al distacco tra i fabbricati o dai confini per depositi di qualsiasi genere.

- c) provvedere alla sistemazione delle aree libere non destinate ai percorsi di accessi ed ai parcheggi con manti di verde e messa a dimora di alberi ed arbusti.
- d) conservare la vegetazione di alto fusto esistente; nel caso in cui esigenze particolari rendessero necessario l'abbattimento si deve provvedere alla sostituzione o comunque al rimpiazzo con vegetazioni della stessa entità.
- e) fornire ai sensi di legge le indicazioni tecniche utili per un adeguato controllo degli scarichi solidi, liquidi, e gassosi che saranno prodotti dall'insediamento e per il loro smaltimento; si fa carico alla proprietà degli interventi del caso;
- f) eliminare i rumori e, dove è consentita l'ubicazione di attività che li producono; contenerli entro le soglie stabilite dai regolamenti vigenti in materia;
- g) impedire la trasmissione di vibrazioni e/o calore molesti all'esterno dell'edificio con l'uso di accorgimenti tecnici opportuni, a spese del proprietario.

art. 29 Norme speciali per la tutela delle risorse
idriche

I nuovi insediamenti residenziali ed industriali dovranno allacciarsi alla rete dell'acquedotto comunale per tutti i fabbisogni idrici.

Gli insediamenti residenziali esistenti, non allacciati alla rete dell'acquedotto, dovranno provvedere all'allacciamento entro quattro anni, dall'adozione della Variante.

Gli edifici esistenti dovranno prevedere l'allacciamento alla fognatura pubblica, ove esistente, entro 2 anni dalla data di adozione della Variante.

Gli insediamenti industriali esistenti dovranno allacciarsi al pubblico acquedotto, entro lo stesso periodo, per approvvigionarsi dell'acqua necessaria per gli usi potabili ed igienico-sanitari.

Per le industrie di nuova localizzazione lo standard di consumo di acqua sarà stabilito dalla Pubblica Amministrazione all'atto della Concessione sentito il parere del Genio Civile. La Pubblica Amministrazione provvederà altresì a comunicare gli standards di consumo idrico alle industrie esistenti, le quali dovranno provvedere all'adeguamento entro 4 anni dall'entrata in vigore delle presenti Norme.

I complessi edilizi di nuova costruzione che per inderogabili esigenze tecniche devono utilizzare l'acqua per impianti di condizionamento dovranno dotarsi di appositi impianti di riciclo. Quelli esistenti devono adeguarsi entro due anni. Ai fini della comprova dei consumi di acqua effettivamente autorizzati le stesse industrie e complessi edilizi dovranno essere dotati di appositi contatori. Le industrie potranno ricorrere a prelievi di acqua attraverso pozzi profondi solo su parere favorevole del Genio Civile.

Per pozzo profondo si intende un'opera che sia in grado di captare falde contenute in sedimenti di transizione.

Al. D. 1988

art. 30. Norme transitorie e di salvaguardia

Dalla data di adozione del P.R.G. da parte del C.C. alla approvazione dello stesso da parte della Regione, per qualsiasi intervento od attività in contrasto con il P.R.G. adottato, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi delle Leggi n° 1902/52 - 517/1966.

Per i casi di Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione comunque convenzionati, concessioni e autorizzazione ancora valide alla data di adozione del presente P.R.G., continua ad applicarsi la normativa del P.R.G. ancora vigente.

art. 31 Norma transitoria

Nelle zone di completamento fino a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente piano sono consentiti (previa verifica di conformità all'assetto morfologico dell'edificazione circostante) sopralzi ed ampliamenti degli edifici esistenti anche comportanti il superamento degli indici di zona. Tali sopralzi ed ampliamenti, che sono ammessi anche se non risultano rispettate le prescrizioni tipologiche eccezion fatta per quelle relative alle distanze, possono avere ad oggetto un volume massimo di mc. 210.



ZONE DI ESPANSIONE EDILIZIA

C1 - Edilizia economica e popolare intensiva

In attuazione

N°	Sup. fondiaria
	mq.
1	26.390
2	32.240
3	11.088

Da attuare

N°	Sup. territoriale
	mq.
4	6.960

C2 - Edilizia privata intensiva

In attuazione

N°	Sup. fondiaria mq.
1	2.618

Da attuare

N°	Sup. territoriale mq.
2	14.612

C3 - Edilizia economica e popolare a bassa densità

Da attuare

N°	Sup. territoriale
	mq.
1	13.177
2	11.300
3	18.000
4	20.560

C4 - Edilizia privata a bassa densità

In attuazione

N°	Sup. fondiaria
	mq.
1	4.680
2	2.360
3	2.310

Da attuare

N°	Sup. territoriale
	mq.
4	5.320
5	10.275
6	30.940
7	21.944
8	8.636
9	4.686
10	7.720
11	4.000
12	9.600
13	5.900

ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI ESPANSIONE

DE₁ Piani di lottizzazione industriale

N°	mq
1	25.740
2	15.280
3	6.715
4	52.848
5	28.160
6	8.640
7	40.328
8	88.648
9	24.320
10	22.870
11	21.538
12	41.538
13	10.520
14	42.140
15	12.732
16	16.230
17	32.880
18	15.228
19	37.280
Tot.	544.055

Adiga

P.I.P.

DE₂ - TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE NOCIVE

N°	mq.
1	51.140

DE₃ - ATTIVITA' ARTIGIANALI

N°	mq.
2	33.856
3	22.830

Handwritten signature in red ink

ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI TERZIARI

G2

N°	Superficie mq.
1	9.350
2	24.000
3	42.180
4	31.360

A. G. 1975